

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1610

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **RAMPONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1995

---

Modifica alla normativa concernente miglioramenti  
economici al personale militare

---

ONOREVOLI SENATORI. - In virtù della legge 8 agosto 1990, n. 231, che ha adeguato gli importi precedentemente stabiliti con il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, a titolo di parziale omogeneizzazione con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi che abbiano prestato quindici o venticinque anni di servizio dalla nomina a tenente vengono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascuno grado indicati:

	15 anni di servizio	25 anni di servizio
a) capitano.....	2.100.000	4.500.000
b) maggiore .....	2.800.000	4.500.000
c) tenente colonnello....	3.200.000	4.500.000
d) colonnello.....	—	4.500.000

I suddetti importi vengono corrisposti anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato.

Per il grado di tenente colonnello e di colonnello è prevista l'attribuzione della parziale omogeneizzazione solamente al compimento, rispettivamente del quindicesimo e del venticinquesimo anno dalla nomina a tenente (a tal uopo è considerata utile la nomina a tenente di complemento).

Ciò determina una macroscopica ed ingiusta sperequazione a scapito di coloro che, provenendo dai sottufficiali, dopo aver affrontato e superato un concorso per titoli ed esami alla pari degli altri, si vedono disconoscere gli anni precedenti trascorsi nel servizio permanente.

Infatti, i tenenti colonnelli e, a maggior ragione, i colonnelli provenienti dai sottufficiali non riescono, nella quasi totalità dei casi, a maturare l'anzianità richiesta neppure alla data di cessazione dal servizio in quanto per loro il riferimento è la promozione a tenente in servizio permanente effettivo, venendo di fatto esclusi dalla attribuzione dell'omogeneizzazione. Cosicché, nella comparazione stipendiale tra un tenente colonnello o colonnello proveniente dal complemento ed il pari grado proveniente dai sottufficiali, pur avendo quest'ultimo una maggiore anzianità di servizio e di grado, come normalmente si riscontra, emerge una sostanziale sperequazione retributiva a danno di quest'ultimo.

Allo scopo di eliminare la suddetta paradossale sperequazione, si rende necessario perciò, anche in vista della omogeneizzazione completa del trattamento economico fondamentale con le Forze militari di polizia, aggiungere dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, il comma 3-bis nel testo che si propone e che si confida che possa essere approvato dal Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I benefici di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), nonchè al comma 3, lettere *a*) e *b*), si applicano anche ai tenenti colonnelli e colonnelli provenienti dai ruoli dei sottufficiali, collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età, che abbiano maturato rispettivamente diciannove e ventinove anni di servizio, prestato senza demerito in servizio permanente effettivo».

